



**ACCORDO DI PROGRAMMA  
TRA  
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
E  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma, viale Trastevere 76/A, rappresentato dal Ministro *pro tempore*, dott. Marco Bussetti, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

e

l'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, via Ostiense n. 159, CAP 00154, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Luca Pietromarchi, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

**PREMESSO**

- a) che Roma Tre è un Ateneo statale, istituito con D.M. del 29/10/1991 in attuazione dell'art. 6 del D.P.R. del 28/10/1991, con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-1993;
- b) che la legge 24/12/1993, n. 537, all'art. 5, comma 6, prevede che le Università possono stipulare con il Ministro accordi di programma per l'attribuzione di risorse finanziarie per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche;
- c) che Roma Tre e il Ministero hanno stipulato accordi di programma, ai sensi della norma sopracitata, con cui si è consentito all'Ateneo di attuare i propri programmi di sviluppo in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università, come definite triennialmente dal Ministero ai sensi dell'art. 1 *ter* del decreto legge 31/01/2005, n. 7 e del previgente D.P.R. 27/01/1998, n. 25. L'ultimo accordo è stato stipulato in data 19/03/2008 e successivamente modificato e

integrato con provvedimenti ministeriali del 29/09/2009, prot. n. 1127; del 28/02/2011, prot. n. 388 e dell'11/11/2011, prot. n. 1741;

- d) che Roma Tre attualmente è costituita da 12 Dipartimenti e 2 Scuole, propone un'offerta formativa composta da 73 tra corsi di laurea e di laurea magistrale, 23 corsi di dottorato di ricerca, oltre a numerosi corsi di *master*, di perfezionamento e di aggiornamento, cui sono iscritti oltre 35.000 studenti;
- e) che Roma Tre, nel corso delle sue attività, ha costantemente garantito una situazione di virtuosità con riferimento agli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 e dai previgenti art. 51, comma 4 della legge 27/12/1997, n. 449; art. 7, comma 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168; art. 3, comma 3 della legge 23/12/1991, n. 430;
- f) che Roma Tre e il Ministero, in data 2 marzo 2018, hanno stipulato un accordo di programma con la Regione Lazio, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con l'Agenzia Spaziale Italiana, in cui si sono impegnati a realizzare ogni forma di collaborazione, di intesa e di cooperazione al fine di favorire l'insediamento e lo sviluppo del polo universitario di Roma Tre nella zona del Municipio X di Roma Capitale, denominato Polo di Ostia, e per l'istituzione di un nuovo corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per il mare;
- g) che a decorrere dal corrente anno accademico 2018/2019 Roma Tre, conseguito l'accreditamento iniziale ai sensi del D.Lgs. 29/01/2012, n. 19, ha attivato il suddetto corso di laurea in "Ingegneria delle tecnologie per il mare" presso il Polo di Ostia e prevede di incrementare le proprie attività didattiche e scientifiche presso tale sede, necessitando pertanto di adeguate risorse;
- h) che la Regione Lazio ha messo a disposizione dell'Ateneo immobili di proprietà regionale e risorse finanziarie al fine dello sviluppo logistico dell'insediamento dell'Ateneo presso il Polo di Ostia;
- i) che al fine di realizzare l'ulteriore sviluppo dell'Ateneo, in coerenza con gli obiettivi strategici dello sviluppo del sistema universitario nazionale e in un quadro organico di collaborazione con le istituzioni locali per lo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento, risulta necessaria la stipula di un nuovo accordo di programma, quale strumento più idoneo al raggiungimento dei suddetti obiettivi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



## Art. 1

1. Per quanto riportato nelle premesse, che vengono qui richiamate, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24/12/1993, n. 537, viene stipulato il presente accordo di programma, con cui il Ministero mette a disposizione dell'Università degli Studi Roma Tre le risorse indicate nei successivi articoli, le cui occorrenze finanziarie ammontano a un finanziamento complessivo massimo pari a euro 9.660.000,00.

2. Le risorse sono messe a disposizione dell'Ateneo ai fini della realizzazione dei sotto indicati interventi, anche con riferimento al Polo di Ostia:

- a) potenziamento e organizzazione dei servizi tecnici e amministrativo-gestionali di supporto alle attività didattiche e scientifiche dell'Università;
- b) potenziamento e organizzazione dei servizi didattici e amministrativi in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo;
- c) sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e delle strutture laboratoriali a supporto delle attività didattiche e scientifiche dell'Università.

## Art. 2

1. Per le finalità indicate all'art. 1, il Ministero disporrà, a favore dell'Università, l'assegnazione di un contributo complessivo di euro 1.380.000,00 (importo massimo soggetto a rendicontazione) all'anno per sette anni, a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2025, per l'importo complessivo indicato all'art. 1 a valere sulle assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario (FFO).

2. Il predetto importo annuale rappresenta il limite non superabile dell'apporto del Ministero per la realizzazione di quanto previsto all'art. 1 e pertanto l'Università dovrà provvedere autonomamente alla copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri.

3. Le somme assegnate saranno destinate dall'Università per la copertura delle seguenti tipologie di spesa: contratti di tirocinio, contratti di insegnamento e di didattica integrativa; tutor didattici e organizzativi, attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art 11 del D.Lgs. 68/2012; allestimento di aule e laboratori a supporto delle attività didattiche e scientifiche, hardware, software di rete e gestionali; assunzioni a tempo determinato di personale tecnico amministrativo bibliotecario; assegni di ricerca, dottorandi e ricercatori di tipo A; utenze e spese per servizi ausiliari di pulizia, portineria e vigilanza.

## Art. 3

1. L'Università, al 31 marzo di ogni anno, certificherà l'utilizzo dell'importo assegnato nell'anno precedente per le spese di cui all'art. 2, comma 3 e il Ministero nello stesso anno con propri provvedimenti disporrà a favore dell'Università, nei limiti massimi precisati

dall'art. 2, l'impegno e l'erogazione, a rimborso, del contributo relativo, a valere sull'FFO e subordinatamente alle effettive disponibilità del proprio bilancio.

2. Gli eventuali minori importi annui da rimborsare all'Università, a norma del precedente comma, rispetto al contributo annuo previsto dall'art. 2, saranno corrisposti dal Ministero all'Università con le medesime modalità, cumulandosi eventualmente negli anni successivi alla rata annua di spettanza secondo quanto previsto al comma 3, entro il limite massimo della rata annua stabilito in euro 1.380.000,00.

3. Ove i ritmi di spesa dell'Università non consentissero l'erogazione, da parte del Ministero, del complessivo contributo entro i sette anni, la durata del presente accordo, senza maggiori oneri finanziari, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 anni.

4. Le somme assegnate e utilizzate dall'Ateneo ai sensi del presente accordo devono rientrare entro i limiti del fabbisogno accordato all'Università ai sensi dell'articolo 1, comma 971 a 978 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non possono comportare alcun incremento dello stesso.

Roma, 29 MAR. 2019

Per il Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Il Ministro  
dott. Marco Bussetti



Per l'Università degli Studi  
Roma Tre  
Il Rettore  
Prof. Luca Pietromarchi

